

Anno XXIX Supplemento al n° 2 31 Gennaio 2017

SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2017

1) Welfare aziendale e detassazione dei premi aziendali .

Come è stato più volte anticipato, la Legge di Bilancio per il 2017 ha provveduto a modificare in parte il precedente regime tributario, teso ad incentivare la corresponsione, in favore dei dipendenti, di **premi di produttività**, ampliando da un lato la platea dei beneficiari, del settore, innalzando da 50.000 euro ad **80.000 euro** del tetto massimo di reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno precedente; dall'altro la norma prevede l'aumento **per lavoratore** da 2.000 euro a **3.000 euro** con possibilità di arrivare da 2.500 euro a 4.000 euro per le aziende che corresponsabilizzano i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

Come è noto, il beneficio previsto ha carattere unicamente fiscale ed abbatte l'aliquota al 10% sostitutiva di IRPEF e relative addizionali.

Legge n. 232/2016

Comma 160 - All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 182, le parole: «2.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.000 euro»;
- b) al comma 184 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme e i valori di cui al comma 4 del medesimo articolo 51 concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191 del presente articolo, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182»;
- c) dopo il comma 184 e' inserito il seguente: «184-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 184, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, ne' sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191:
 - a) i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati all'articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005;
 - b) i contributi di assistenza sanitaria di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera a);
 - c) il valore delle azioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera g), e indipendentemente dalle condizioni dallo stesso stabilite»;
 - d) al comma 186, le parole: «euro 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 80.000»;
 - e) al comma 189, le parole: «2.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «4.000 euro».

Legge n. 232/2016

Comma 161 - All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f-ter) e' inserita la seguente:

«f-quater) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie».

Comma 162 - Le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo modificate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpretano nel senso che le stesse si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale.

Comma 163 – omissis-

Il comma 160 della Legge di Bilancio modifica il previgente comma 184 dell'art. 1, legge n. 208/2015, prevedendosi, a favore del lavoratore, la possibilità di scegliere beni e servizi in esenzione d'imposta in luogo della retribuzione di produttività, affermando il **principio di sostituibilità**, in tutto o in parte, tra retribuzione monetizzabile e beni o servizi (l'utilizzo di veicoli ad uso promiscuo, la concessione di prestiti, di fabbricati in locazione, in uso o in comodato, servizi di trasporto ferroviario prestati gratuitamente).

La lettera c) del comma 160 prevede che **non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente**, né sono soggetti all'imposta sostitutiva del 10% i contributi alle forme pensionistiche complementari, anche se superiori al limite di deducibilità pari a 5.164,65 euro, i contributi di assistenza sanitaria versati a enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali e le azioni distribuite ai dipendenti, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro ovvero cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione, anche oltre il limite di esenzione pari a 2.065,83 euro. Nuove regole anche in materia di **Welfare aziendale**; il disposto nei commi 161 e 162 della Legge di Bilancio disciplina i nuovi casi di esclusione dalla base imponibile IRPEF del lavoratore dipendente. Il comma 161 integra la lettera f-quater) dell'art. 51, comma 2 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), prevedendo l'esclusione dalla base imponibile dei redditi da lavoro dipendente, dei contributi e dei premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o il rischio di gravi patologie. Il comma 162 prevede l'esclusione dalla base imponibile ai fini IRPEF dell'uso delle opere e dei servizi offerti dall'imprenditore alla generalità dei dipendenti per specifiche finalità educative, di istruzione, ricreazione ed assistenza.

2) Esonero contributivo e nuove assunzioni in agricoltura.

Come è noto, dalla entrata in vigore della legge n. 163/16, la legge di Bilancio e la legge di Stabilità si fondono in un unico provvedimento normativo; per il 2017 la "nuova" legge di Bilancio è rappresentata dal testo normativo "unificato" di cui alla legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, entrato in vigore dal 01/01/2017.

Vediamo le principali norme di interesse agricolo.

NUOVE ASSUNZIONI AGEVOLATE IN AGRICOLTURA

Come si ricorderà, dal 1° gennaio 2017 è **venuta meno** la agevolazione prevista per l'assunzione di lavoratori, usufruendo degli esoneri contributivi previsti dalla legge n. 190/2014 e poi con la decontribuzione biennale prevista dalla legge n. 208/2015. Sulla base dell'art. 1, commi da 308 a 313, della Legge n. 232/2016, è previsto – per i datori **privati** – uno sgravio contributivo, **dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018**, per le sole assunzioni con contratto di lavoro subordinato a **tempo indeterminato**, anche di apprendistato. Sono viceversa **esclusi** dallo sgravio contributivo i contratti di lavoro domestico e le assunzioni relative al personale con qualifica di operaio del settore agricolo: in sostanza, stante il dato letterale della norma, il beneficio pare previsto per le sole assunzioni degli impiegati agricoli e similari, il che appare, a chi scrive, bizzarro.

Il predetto "bonus" contributivo non è generalizzato, ma spetta unicamente per le assunzioni di giovani studenti; in effetti lo sgravio è previsto in favore dei datori che assumono, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola – lavoro in misura pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste dalle varie norme (art. 1, comma 3, della Legge 13 Luglio 2015, n. 107, ovvero del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero del DPCM del 25 gennaio 2008) ovvero pari al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

L'esonero è, poi, previsto comunque per i datori che assumano a tempo indeterminato, sempre entro sei mesi

dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che abbiano svolto, presso lo stesso datore, periodi di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

L'esonero contributivo spetta, per un periodo **massimo di trentasei mesi**, ed è relativo al versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, ciò fino al limite massimo di **€ 3.250 su base annua**.

Previsto inoltre un tetto di spesa: il beneficio è riconosciuto nel limite di spesa di 7,4 milioni di euro per l'anno 2017, di 40,8 milioni di euro per l'anno 2018, di 86,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 84 milioni di euro per l'anno 2020, di 50,7 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4,3 milioni di euro per l'anno 2022; in caso di scostamento tra domande e risorse l'INPS, esauriti i fondi non prenderà in esame ulteriori domande per l'accesso al beneficio.

Legge n. 232/2016

Comma 308 - Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo, decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, e' riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.

L'esonero di cui al presente comma spetta, a domanda e alle condizioni di cui al comma 309 del presente articolo, ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito al primo periodo del presente comma, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari. L'esonero di cui al primo periodo del presente comma si applica inoltre ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito al medesimo primo periodo, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche ai fini di cui al comma 309 del presente articolo, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Comma 309 -. omissis

ESONERO CONTRIBUTIVO PER LA NUOVA IMPRENDITORIA AGRICOLA

La legge di Stabilità / Bilancio prevede (ai commi 344 e 345) ancora una nuova formula di beneficio contributivo in favore dei coltivatori diretti e I.A.P. (Imprenditori Agricoli Professionali), per un periodo massimo pari a **trentasei mesi**, un **esonero in misura pari al 100%** dei contributi dovuti all'AGO INPS (invalidità, vecchiaia e superstiti). La misura è tesa e si propone di favorire e promuovere nuove forme di imprenditoria in agricoltura. I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali dovranno avere una età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2017. Decorsi i primi 36 mesi, l'esonero sarà riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi nel limite del 66% e per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi nel limite del 50%.

L'esonero spetta ancora ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di **età inferiore a 40 anni** che nell'anno 2016 abbiano perfezionato l'**iscrizione nella previdenza agricola** per aziende ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate. L'agevolazione **non è cumulabile** con altri esoneri o agevolazioni che prevedano riduzioni delle aliquote di finanziamento secondo le normative vigenti.

Anche per questa misura si applica il regime comunitario del "*de minimis*".

Legge n. 232/2016

Comma 344 - Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, e' riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, e' riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma spetta ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, in presenza delle nuove iscrizioni di cui al primo periodo, nonché ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quaranta anni che nell'anno 2016 hanno effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. L'esonero di cui al presente comma non e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Comma 345 – omissis-

3) Nuove contribuzioni INPS per la gestione separata e altre norme di tutela.

La legge di Bilancio (L. 232/2016) prevede, per l'anno 2017, nuove aliquote INPS per i **lavoratori autonomi titolari di partita IVA ed iscritti alla Gestione separata INPS** (art. 2, comma 26, legge n. 335/1995), che non risultino iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie né pensionati, l'aliquota contributiva viene ridotta al **25%**, maggiorata dell'ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento destinato alla tutela della maternità. Pertanto, dal 1° gennaio 2017 le aliquote contributive per i versamenti alla Gestione Separata INPS sono così sintetizzate:

- **32,72%** per i collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- **24,00%** per i collaboratori titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria;
- **25,72%** per i collaboratori lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati.

Congedo obbligatorio del padre lavoratore

Il comma 354 dell'art. 1 della nuova Legge di Bilancio prevede la proroga delle disposizioni relative al **congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente**, da godere entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, anche per gli anni 2017 e 2018.

La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente pari a **2 giorni** per l'anno **2017** ed a **4 giorni** per l'anno **2018**; tali permessi possono essere fruiti anche in via continuativa (Decreto 22 dicembre 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

Donne vittime di violenza di genere

La nuova legge di Bilancio, all'art. 1, commi 241 e 242, prevede poi per le lavoratrici autonome **donne vittime di violenza**, il diritto di **astensione dal lavoro**, nella misura massima di 3 mesi – già previsto dal Decreto legislativo n. 80/2015 a favore delle lavoratrici dipendenti e delle donne interessate da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Nell'ambito del periodo di tale congedo, la donna lavoratrice autonoma ha diritto a percepire un'**indennità giornaliera pari all'80%** del salario minimo giornaliero prevista per la qualifica di impiegato.

Per fruire del congedo le donne debbono essere inserite nei **percorsi di protezione** relativi alla violenza di genere, come certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio.

(Supplemento a cura dell'avv. Massimo Mazzanti)

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04 n. 46 art. 1, comma 2 Filiale di Bologna	Direttore responsabile: Massimo Mazzanti Redazione: Maria Stefania Devescovi Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO) Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00
Reg. Canc. Tribunale di Bologna n. 6240 del 04/01/1994	
Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana	
Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna	